



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

Al Signor Sindaco
del Comune di GUALDO CATTANEO
Pec: comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it

CORTE DEI CONTI



0002358-22/12/2016-SC_UMB-T91-P

Al Presidente
del Consiglio Comunale
del Comune di GUALDO CATTANEO
Pec: comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it

All'Organo di Revisione
del Comune di GUALDO CATTANEO
Dott. NORCIA Giorgio Adeodato
Pec: giorgioadeodato.norcia@pec.commercialisti.it

Si trasmette copia della Deliberazione n. 122/2016/PRSE assunta da questa Sezione nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2016.

Il Direttore della Segreteria



Del. n. /2016/PRSE
Comune di Gualdo Cattaneo (PG)



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Fulvio Maria LONGAVITA	Presidente
Dott. Vincenzo BUSA	Consigliere - relatore
Dott.ssa Beatrice MENICONI	Primo Referendario
Dott. Antonio DI STAZIO	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2016

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recate il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'art. 114;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;



VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2010)";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con cui sono state approvate le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2014;

VISTA la relazione dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2014 del Comune di Gualdo Cattaneo;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per il giorno 14 dicembre 2016;

UDITO, nella Camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016, il relatore, Consigliere Vincenzo Busa;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo. L'art. 148-bis TUEI. prevede e disciplina i poteri di esame e



verifica delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui predetti documenti (bilancio e rendiconto) degli Enti locali.

La deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2014, con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 165 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali - ha ribadito quanto già espresso nelle precedenti deliberazioni in merito alla necessità del controllo da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di organizzare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Guido Cattaneo ha trasmesso la relazione sul rendiconto 2014 senza evidenziare significative irregolarità contabili.

Con nota prot. n. 1784 del 28 ottobre 2016, il Magistrato Istruttore ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale.

L'Ente ha fornito chiarimenti con nota n. 10346 del 15 novembre 2016 (prot. Corte dei conti n. 1927 del 16 novembre 2016).

SI OSSERVA

che la relazione sul rendiconto è stata redatta secondo le linee guida di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 13/SEZAUT/2015/INPR del 9 marzo 2015;

che le diverse indeterminatezze e criticità emerse dall'esame del questionario ed evidenziate dal Magistrato Istruttore nella nota del 28 ottobre 2016 n. prot. 1784, sono state in gran parte chiarite o superate con la nota di risposta del 16 novembre 2016;

che il ricorso all'anticipazione di tesoreria, sia pure nell'importo massimo consentito dalla legge, nell'esercizio in esame e nei precedenti registra notevoli importi non restituiti entro l'anno, pari, nel 2014, a € 349.337,67 ed interessi passivi sostenuti per € 20.269,61; ciò denota un evidente profilo di criticità, considerato che l'anticipazione di tesoreria può essere utilizzata solo per far fronte a divergenze temporanee nei flussi di entrata o di spesa che abbiano carattere temporaneo e che devono essere ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell'esercizio, non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo. Peraltro, il ricorso a questa particolare forma di finanziamento, soprattutto



se reiterato nel tempo, produce un aggravio finanziario per l'ente e può indicare la presenza di latenti squilibri nella gestione di competenza o dei residui e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 della Costituzione, che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento;

che ai fini del recupero dell'evasione relativa ai tributi ICI/IMU, TAR-SU/TIA/TARES, COSAP/TOSAP si è proceduto in ritardo e con scarse sistematicità, ove si consideri che nel 2014 il relativo accertamento è stato omissso e che l'importo accertato nell'esercizio 2013 (20.000 euro) è notevolmente inferiore a quello del 2012 (200.000 euro) (cfr. 1.8.1);

che la cancellazione, in anni pregressi, di gran parte dei residui attivi iscritti a ruolo al 01.01.2014 e provenienti da esercizi anteriori al 2010 (nel quadro 1.10.2 indicati in 1.376.033,84 euro), non è corroborata da adeguata motivazione, posto che la loro "inesigibilità" ovvero "dubbia esigibilità", affermate dall'Ente nella nota di risposta del 10 novembre 2016, n. 10346, dovrebbero trovare oggettiva e documentata evidenza - per quanto attiene alla "inesigibilità" - negli esiti del procedimento amministrativo di controllo di cui agli articoli 19 e 20 del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, mentre la valutazione di "dubbia esigibilità" dei crediti di per sé non ne legittima la cancellazione;

che il possesso di partecipazioni societarie rappresentanti una parte anche minima del capitale sociale della partecipata non esime l'Ente dall'effettuare i controlli di cui all'articolo 147- *quater* del TUEL né dalla formulazione, nelle sedi competenti, di proposte conformi alle proprie strategie gestionali;

che non si è provveduto alla pubblicazione del prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza allegato al rendiconto 2014, ai sensi dell'art. 2 del D.M. del 23 gennaio 2012.

P.Q.M.

la Corte dei conti
Sezione Regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di segnalare al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Gualdo Cattaneo le osservazioni contenute nella presente pronuncia per le determinazioni di competenza, con invito a riferire a questa Sezione in merito alle criticità sopra eviden-



ziate, mediante sintetica relazione da inviare entro il termine di sei mesi dalla data di ricezione della presente deliberazione.

DISPONE


che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente sia trasmessa al Consiglio, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Gualdo Cattaneo.

Così deliberato in Perugia, nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2016.

Il Relatore
Cons. Vincenzo BUSA



Il Presidente
Fulvio Maria LONGAVITA



Depositato il 20 DIC, 2016

Il Preposto

